

	Parte Speciale	Versione 1.0

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO N. 12

Whistleblowing

	<h1>Parte Speciale</h1>	Versione 1.0

INDICE

<u>1. OBIETTIVO</u>	3
<u>2. SOGGETTI SEGNALANTI</u>	3
<u>3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ESCLUSE</u>	4
<u>4. CANALI DI SEGNALAZIONE: INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA</u>	5
<u>5. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI</u>	5
<u>6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</u>	12
<u>7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	14
<u>8. CONFLITTO DI INTERESSI</u>	14
<u>9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SUA RESPONSABILITÀ</u>	14
<u>10. DIFFUSIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO</u>	15

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0
---	-------------------------	--------------

1. **OBIETTIVO**

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione del presente Protocollo, la società Serralia S.r.l. (di seguito, la "Società") ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, il presente protocollo fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

2. **SOGGETTI SEGNALANTI**

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) i lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0

f) l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art.6 del presente Protocollo) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ESCLUSE

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

Numero dipendenti	Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/'01	Oggetto della segnalazione
fino a 49	Si	<ul style="list-style-type: none"> - illeciti indicati nel D. lgs. n.231/2001 (vedi infra punto c) - violazioni del Modello (vedi infra punto c) (art. 3, co. 2, lett. b), primo periodo, D.lgs. n.24/2023)

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:

- a) violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate;

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0
---	-------------------------	--------------

c) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.

4. **CANALI DI SEGNALAZIONE: INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA**

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata solo a determinate condizioni² e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose³, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

5. **CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

La **segnalazione whistleblowing** può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nella predisposizione del protocollo si suggerisce di mantenere la presente nota.

³ I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella predisposizione del protocollo si suggerisce di mantenere la presente nota.

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

Contenuti della segnalazione

La segnalazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

1. i **dati identificativi** della persona segnalante [*Eventuale, solo se l'azienda accetta le segnalazioni anonime: salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime*] nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
3. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
8. nel caso di utilizzo del canale analogico (vd. *infra*), la **dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing**, ad es. inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0
---	-------------------------	--------------

Modalità di segnalazione

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità⁴:



attraverso la piattaforma WHISTLEBLOWING4YOU che offre un modulo guidato per effettuare la segnalazione sia in forma scritta che in forma orale attraverso un meccanismo di messagistica vocale. La piattaforma è riservata esclusivamente alla Società ed autonomamente gestita. Il sistema è reso disponibile in modalità cloud con servizi erogati tramite provider Amazon AWS. La piattaforma WHISTLEBLOWING4YOU è disponibile al seguente indirizzo <https://whistleblowing4you.ausind.it/serralia>.

Le segnalazioni trasmesse mediante piattaforma sono ricevute dall'Avv. Carlo Mola dello studio legale BW&CO Sarl (di seguito il "Gestore della Segnalazione");

e



su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto il Gestore della Segnalazione.

Segnalazioni anonime

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.⁵

Trasmissione delle segnalazioni tramite Piattaforma

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate a Gestore della Segnalazione conformemente al canale di segnalazione adottato.

Nel caso di assenza prolungata Gestore della Segnalazione, viene indicato come suo sostituto Sara Carosi, Administration Manager della Società (il "Sostituto"). Al Sostituto dovranno altresì venir indirizzate le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il Gestore della Segnalazione versi in stato di conflitto d'interessi ai sensi del successivo punto 6 del presente protocollo.

⁴ Al riguardo, anche alla luce delle LG ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda il segnalante. Per l'impresa invece **è obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale**, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.

L'alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: l'impresa potrà decidere se utilizzare una piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea.

⁵ Art. 16, comma 4 del D.lgs. 24/2023.

	<h1>Parte Speciale</h1>	Versione 1.0

Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

Modalità di trasmissione della segnalazione tramite Piattaforma

Dopo l'accesso alla Piattaforma, il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione

Ausind

Segnalazioni Whistleblowing

Segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.

1 Riservatezza dell'identità

Si comunica che la presente segnalazione verrà trattata nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, nel rispetto dell'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante verranno trattati in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di tutela dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, saranno trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

2 Responsabilità disciplinare del segnalante

Al segnalante si applicano le misure di protezione previste dall'art. 16 e le limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Come previsto dall'art. 16, co. 3 del medesimo decreto, sono invece fonte di responsabilità disciplinare nelle sedi competenti eventuali forme di abuso del presente sistema di segnalazione, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio, commesso con dolo o colpa grave, del presente istituto.

Spuntare casella "Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di privacy" e premere su Continua

ipotesi di utilizzo improprio, commesso con dolo o colpa grave, del presente istituto.

3 Nota bene

Alla conclusione del processo di segnalazione, sarà assegnato un codice ticket esclusivamente al segnalante, che gli permetterà di accedere alla segnalazione, visionare le eventuali risposte fornite e dialogare con il personale preposto. Inoltre, sarà possibile allegare ulteriori documenti. Si consiglia vivamente di memorizzare il codice in un luogo sicuro.

Atto Organizzativo Whistleblowing completo

Si invita l'utente a prendere visione dell'informativa di privacy.

Informativa di privacy

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di privacy

Continua

Inserire i dati obbligatori: Nome, Cognome, Data di Nascita, Luogo di nascita, genere, codice

	<h1>Parte Speciale</h1>	Versione 1.0

Ausind

Whistleblowing

Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023

Voglio aprire una nuova segnalazione
 Voglio riaprire o monitorare una segnalazione

Informazioni identificative del segnalante

Nome *	Cognome *
Data di nascita * 11-12-2023	Luogo di nascita *
Genere * Donna	Codice fiscale *


Dettagli della segnalazione

Selezionare una tra le opzioni predefinite per la classificazione della segnalazione

Oggetto della segnalazione *

- 1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 2), 3), 4) e 5);
- 2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato 1 del D.lgs. 24/2023: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);

Inserire i dettagli della segnalazione ed eventuali allegati in formato PDF

<p>Dove sono avvenuti i fatti *</p>
<p>Quando sono avvenuti i fatti *</p>
<p>Modalità dell'avvenuta a conoscenza dei fatti *</p>
<p>Tipo di relazione con l'azienda *</p>
<p>Descrizione dettagliata della segnalazione *</p>
<p>Allegati</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;"><p>Seleziona un file o trascinalo qui Trascina i file qui o fai click su scegli nel tuo computer</p></div>
<p>Commenti a supporto dei documenti caricati</p>

Accettare i termini e condizioni



Parte Speciale

Indicare a quale Ufficio o persona far ricevere la segnalazione

Ufficio amministrazione Ausind

Termini e Condizioni

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito e un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni può avvenire soltanto con il consenso espresso della stessa.

Accetto

Tuttavia, l'identità del segnalante può essere disvelata anche senza il suo consenso, nei seguenti casi:

1. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
2. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttorio. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.
4. Laddove vi sia mala fede del segnalante, l'identità di questo potrà essere resa nota in caso di richiesta motivata da parte del segnalato se questo riterrà di dover tutelare eventuali lesioni dei propri diritti nelle sedi più opportune.


Accetto

Invia segnalazione

Premere su Invia Segnalazione

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0

Ausind




Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine
Cercheremo di risponerti quanto prima

Il codice a 16 cifre ti permetterà di accedere alla segnalazione, visionare le eventuali risposte fornite e dialogare con il personale preposto. Inoltre, ti sarà possibile allegare ulteriori documenti.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione

2843-2733-4467-2639



ATTENZIONE

INFORMAZIONE DI MASSIMA IMPORTANZA!

PER VERIFICARE SE IL GESTORE HA PUBBLICATO NUOVI MESSAGGI TI PREGHIAMO DI ACCEDERE AUTONOMAMENTE E PERIODICAMENTE ALLA PIATTAFORMA!



Accedere periodicamente alla piattaforma è l'unico modo per poter:

1. Rispondere ad eventuali richieste del Gestore della segnalazione
2. Monitorare lo stato della segnalazione

NON TI SARÀ INVIATO ALCUN MESSAGGIO, PER IL MEZZO DI ALTRI CANALI, PER AVVISARTI

NON TI SARÀ INVIATO ALCUN MESSAGGIO, PER IL MEZZO DI ALTRI CANALI, SULLO STATO DELLA TUA SEGNALAZIONE!

Powered by

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo codice, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; rispondere ad eventuali domande di approfondimento. Il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale tra segnalante e ricevente

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Gestore della Segnalazione opera nei modi di seguito indicati:

Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti del presente protocollo anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

Le segnalazioni anonime [Qualora la Società abbia deciso di prenderle in considerazione] vengono registrate e ne viene conservata la documentazione.

[Eventuale, nel caso di adozione della posta ordinaria come canale di segnalazione interno: La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza (es. all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).]

La segnalazione effettuata oralmente - nelle forme indicate nel presente Protocollo - previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

[Eventuale: Se viene utilizzata una linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica registrata come canale interno di ricevimento delle segnalazioni, le segnalazioni verranno conservate all'interno di dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto, oppure, in alternativa, si provvederà alla trascrizione integrale della segnalazione.]

[Nel caso di incontro diretto con il segnalante: Nel caso di incontro diretto con il segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso, oppure, se così non avvenisse o il segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- **l'archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure

	<h2>Parte Speciale</h2>	<p>Versione 1.0</p>
---	-------------------------	---------------------

- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la segnalazione rilevanti in termini di D. lgs. n.231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione adottato dalla Società in modo che l'Organismo di Vigilanza possa, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, altresì, ricevere dal Gestore della Segnalazione un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni whistleblowing - anche non 231- al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre alla Società eventuali necessità di miglioramento. Pertanto, è opportuno predisporre uno specifico e regolare flusso

informativo sulla corretta attuazione del presente protocollo secondo le modalità che verranno comunicate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Il Gestore della Segnalazione garantirà la documentabilità dell'intero processo comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato - tutta la documentazione all'uopo necessaria.

8. CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora il Gestore delle Segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita dal Sostituto.

9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SUA RESPONSABILITÀ

I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'aver, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare

	<h2>Parte Speciale</h2>	Versione 1.0
---	-------------------------	--------------

che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile sulla home page della piattaforma Whistleblowing4you quale canale di segnalazione istituito dalla Società.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Responsabilità del segnalante

La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

10. DIFFUSIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO

Con l'entrata in vigore del presente protocollo quanto adottato in precedenza in materia di whistleblowing, in qualsiasi forma comunicato, deve intendersi abrogato poiché sostituito dal presente.

La revisione del presente protocollo può avvenire su indicazione dell'Organismo di Vigilanza sulla base, ad esempio, dell'introduzione di nuove normative di riferimento o dell'individuazione di nuove metodologie operative/strumenti di lavoro.